



Città di Campodarsego

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DEGLI

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

INDICE

TITOLO I	1
DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 – Oggetto e finalità	1
Art. 1-bis – Definizioni	1
Art. 2 - Classificazione degli impianti sportivi comunali	2
TITOLO II	3
CRITERI DI AFFIDAMENTO E CONVENZIONI	3
Art. 3 – Modalità di affidamento	3
Art. 4 - Soggetti affidatari	3
Art. 5 - Requisiti dei soggetti affidatari.....	3
Art. 6 - Criteri di assegnazione degli impianti sportivi.....	3
Art. 7 – Convenzione	4
Art. 8 - Durata della Concessione	5
Art. 9 - Canone e contributo di gestione	5
Art. 10 - Oneri finanziari	5
TITOLO III	6
DOVERI E RESPONSABILITA'	6
Art. 11 - Obblighi del Concessionario	6
Art. 12 - Vigilanza e controlli.....	8
Art. 13 - Responsabilità del Concessionario	8
TITOLO IV	9
SOSPENSIONE, REVOCA E RISOLUZIONE DELLE CONCESSIONI	9
Art. 14 - Sospensione della Concessione	9
Art. 15 - Revoca della concessione	9
Art. 16 - Risoluzione del rapporto di Concessione	9
Art. 17 - Subentro nella Concessione	9
Art. 18 - Norme transitorie e finali	9

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di gestione ed i criteri generali per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Campodarsego. Ai fini del presente Regolamento, per "impianto sportivo" si intende il luogo, di proprietà comunale, opportunamente attrezzato e destinato alla pratica di una o più attività sportive.
2. Il Comune di Campodarsego individua, nella pratica delle attività motorie e sportive, uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, nonché uno strumento di prevenzione, tutela e miglioramento della salute. Pertanto, al fine di divulgare corretti stili di vita, intende garantire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà comunale a tutta la collettività.
3. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi presenti, che costituiscono parte integrante del patrimonio dell'amministrazione Comunale, sono destinati al diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la promozione della pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli ed in tutte le discipline praticabili.

Art. 1-bis – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - per "Amministrazione" il Comune di Campodarsego;
 - per "impianto sportivo" il luogo di proprietà comunale, opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - per "attività sportiva" la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativo;
 - per "impianti specialistici" gli impianti che, indipendentemente dalla loro capacità di ospitare pubblico, hanno indirizzo specialistico per un'unica tipologia di sport, o comunque questa riveste importanza predominante rispetto ad altre;
 - per "impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale" quegli impianti idonei a produrre utili, anche solo in via potenziale;
 - per "impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale" quegli impianti che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione;
 - per "gestione dell'impianto sportivo" l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto sportivo di funzionare ed erogare servizi per la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva;
 - per "affidamento in gestione" il rapporto mediante il quale l'amministrazione concedente effettua a favore dell'affidatario una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri, con conseguente assunzione a carico del medesimo dei rischi e delle responsabilità connesse alla gestione del servizio;
 - per "concessione in uso" il provvedimento con il quale il gestore autorizza l'uso di un impianto sportivo – per l'intera stagione o per utilizzi saltuari – per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - per "tariffe" le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al gestore dell'impianto;
 - per "canone" l'importo che il gestore dell'impianto deve corrispondere all'Amministrazione a fronte dell'affidamento in gestione dell'impianto;
 - per "corrispettivo" l'eventuale importo che l'Amministrazione può concedere a sostegno della gestione dell'impianto affidato.

Art. 2 - Classificazione degli impianti sportivi comunali

1. Tutti gli impianti sportivi comunali sono privi di rilevanza imprenditoriale in quanto i servizi sportivi vengono assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto.
2. Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi del Comune risultano essere i seguenti:
 - Palestra Comunale di Via Verdi;
 - Impianto Sportivo denominato “Gabbiano”;
 - Palestra Comunale di Via G. da Cavino;
 - Impianto Sportivo di Sant’Andrea;
 - Impianto Sportivo di Bronzola;
 - Palestra Comunale di Fiumicello;
 - Sala Polivalente di Bosco del Vescovo – Palabosco;
 - Parco Baden Powell di Campodarsego;
 - Piastra Polivalente del Parco Urbano di Reschigliano.

TITOLO II

CRITERI DI AFFIDAMENTO E CONVENZIONI

Art. 3 – Modalità di affidamento

1. Ai sensi dell'art. 6, co. 3, del D.Lgs. n. 38/2021, gli affidamenti saranno disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e della normativa euro-unitaria vigente.
2. Nel caso di esito infruttuoso della procedura di gara, la concessione potrà essere affidata mediante negoziazione con uno o più dei soggetti indicati nel successivo art. 4.
3. Ai sensi dell'art. 26, co. 2, della L.R. n. 8/2015, qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti, la gestione degli impianti sportivi potrà essere affidata anche in via diretta:
 - presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
 - presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.
4. L'Affidamento diretto potrà, altresì, essere consentito in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentata e per periodi limitati, nelle more di espletamento delle procedure selettive.

Art. 4 - Soggetti affidatari

1. A norma del D.Lgs. n. 38/2021, il Comune affida la gestione degli impianti sportivi, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
2. Solo nel caso di esito infruttuoso delle modalità di affidamento di cui al precedente art. 3, la gestione degli impianti sportivi potrà essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al precedente comma 1, purché in possesso di idonei requisiti.

Art. 5 - Requisiti dei soggetti affidatari

1. I soggetti affidatari devono risultare in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o di alcuna altra situazione che comporti l'esclusione e/o incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - insussistenza di pendenze economiche nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 6 - Criteri di assegnazione degli impianti sportivi

1. Nella scelta del Concessionario, l'Amministrazione comunale sarà guidata dai seguenti parametri:
 - esperienza dell'affidatario nel settore e radicamento sul territorio comunale in cui è situato l'impianto;
 - compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - progetto sociale di utilizzo, con organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
 - convenienza economica dell'offerta;

- affidabilità economica del Concessionario;
- presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici di gestione;
- garanzia della concreta possibilità di utilizzo degli impianti sportivi da parte della collettività;
- modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dello stesso;
- qualità e modalità organizzative di eventuali servizi complementari;
- qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori da utilizzare nell'ambito della gestione;
- eventuali migliorie finalizzate a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità dell'impianto.

Art. 7 – Convenzione

1. Il Comune stipula con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo, all'interno della quale devono essere indicati:
 - l'oggetto della Concessione e la descrizione dell'impianto oggetto della Concessione;
 - la durata della Concessione;
 - la garanzia della concreta possibilità di utilizzo dell'impianto da parte di tutti i cittadini, nonché la garanzia che l'uso dell'impianto sarà concesso ad associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta, con preferenza a quelle del Comune di Campodarsego, secondo i principi di imparzialità ed obiettività e compatibilmente con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte del concessionario;
 - le eventuali riserve d'uso gratuito in relazione a particolari finalità definite caso per caso;
 - le attività oggetto di manutenzione ordinaria, a carico del Concessionario;
 - le eventuali attività oggetto di manutenzione straordinaria o di miglioria;
 - le eventuali migliorie che il Concessionario si impegna a mettere in atto;
 - gli obblighi del Concessionario;
 - la gestione delle attività connesse;
 - le responsabilità in carico al Concessionario e le necessarie garanzie assicurative;
 - il canone dovuto dal Concessionario;
 - l'eventuale contributo a sostegno della gestione;
 - il divieto di subconcessione;
 - i controlli e la vigilanza che potranno essere effettuati da parte dell'Amministrazione;
 - le ipotesi di recesso, revoca e risoluzione;
 - l'onere delle spese contrattuali;
 - il foro competente per la risoluzione delle controversie.
2. Il contenuto minimo delle convenzioni può essere integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.
3. La Convenzione è improntata alle seguenti priorità:
 - salvaguardia dell'impianto sportivo;
 - rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per tipologia d'utenza;
 - promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.
4. Alla Convenzione sono allegati il Piano di utilizzo ed il Piano di conduzione tecnica, redatti secondo i seguenti contenuti:
 - il Piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto e può essere modificato annualmente dal gestore previa autorizzazione del Comune di Campodarsego;
 - il Piano di conduzione tecnica dell'impianto contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la

descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto.

5. Il contenuto minimo della Convenzione può essere integrato da norme specifiche legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto oggetto della Convenzione

Art. 8 - Durata della Concessione

1. L'Amministrazione determina la durata della concessione, commisurandola al valore ed alla complessità organizzativa della stessa.
2. La Concessione non può avere durata inferiore ad 1 (uno) anno e superiore a 9 (nove) anni, decorrenti dal giorno della stipula della Convenzione.
3. Decorso tale termine, la Concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta alcuna, essendo esclusa la tacita proroga.
4. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di rinnovare la Convenzione, per un ulteriore biennio, alle stesse condizioni contrattuali.
5. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di eventuale proroga per un massimo di 6 mesi per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara.

Art. 9 - Canone e contributo di gestione

1. L'Amministrazione Comunale stabilisce un canone forfettario che il Concessionario deve riconoscere per la gestione dell'impianto.
2. Nel caso in cui, invece, i ricavi del gestore siano inferiori ai costi di esercizio, l'Amministrazione potrà riconoscere al Concessionario un contributo forfettario alle spese annue di gestione dell'impianto, determinato sulla base dei presunti costi di esercizio a carico del gestore e dei presunti ricavi che il Gestore può ottenere.

Art. 10 - Oneri finanziari

1. Tutti i costi di gestione saranno posti a carico del Concessionario:
 - utenze e consumi in genere, che il Concessionario provvederà ad intestarsi;
 - oneri fiscali e assicurazioni;
 - personale impegnato nella gestione;
 - rimborsi spese per attività di volontariato
 - spese di ordinaria manutenzione.

TITOLO III

DOVERI E RESPONSABILITA'

Art. 11 - Obblighi del Concessionario

1. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando l'apertura e la custodia, la pulizia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e sull'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del concessionario, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese quelle afferenti alle utenze.
2. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna. Competono al concessionario tutte le opere e tutti i costi di manutenzione ordinaria facenti capo all'intero complesso sportivo, compresi quelli afferenti ai manufatti, alle recinzioni e ad ogni altra attrezzatura connessa alla gestione, secondo le modalità e le caratteristiche eventualmente meglio definite nella convenzione. Anche la manutenzione ordinaria del verde spetta al concessionario, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area consegnata.
3. Il Concessionario, per tutta la durata dell'affidamento, sarà responsabile e custode delle proprietà comunali affidategli. Sarà sua cura conservarle in buono stato di efficienza, salvo il normale deperimento dovuto all'uso. Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e/o distruggere l'impianto e le attrezzature oggetto della concessione, salvo specifico e diverso accordo puntualmente definito con l'Amministrazione comunale.
4. Al fine di evitare qualsiasi danno all'impianto o a tutti gli accessori in esso contenuti, è obbligato ad osservare e a far osservare agli utenti la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi e dei servizi.
5. Il Concessionario deve tempestivamente segnalare all'Amministrazione comunale il verificarsi di qualsiasi danno alle strutture e/o attrezzi in esso contenuti; in caso di omessa comunicazione sarà ritenuto responsabile.
6. Il Concessionario non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dell'impianto senza il previo consenso dell'Amministrazione. Può, tuttavia, previa comunicazione al Comune e a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che risultino utili alla migliore fruizione dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Tali attrezzature rimarranno di proprietà del Concessionario e potranno, pertanto, essere rimosse, salvo diversi accordi intercorsi con l'Amministrazione.
7. Il Concessionario si impegna a porre in essere un programma di idonee iniziative sportive, al fine di agevolare un ampio e idoneo utilizzo da parte di tutta la collettività.
8. Il Concessionario è tenuto a richiedere ed ottenere, a propria cura e spese, le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento delle attività e all'esercizio degli impianti. Si impegna, inoltre, a rispettare i regolamenti comunali, le disposizioni di legge vigenti e quelle che saranno imposte, applicabili e compatibili con la natura delle strutture, specialmente in materia di pubblica sicurezza, salute, igiene ed ordine pubblico.
9. Il Concessionario dovrà porre in essere ogni altro servizio necessario al corretto funzionamento dell'impianto.
10. Il concessionario è obbligato ad osservare e a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc, in modo da evitare

qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori e quant'altro di proprietà dell'Amministrazione, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza. Il concessionario deve segnalare tempestivamente al Comune di Campodarsego ogni danno che possa verificarsi alle strutture e alle attrezzature assegnate. Nessuno dei beni mobili e delle attrezzature consegnati dall'Amministrazione al concessionario può da questi, ad alcun titolo, essere alienato o distrutto.

11. La Convenzione deve contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.
12. Il concessionario si impegna a versare il canone concessorio convenuto e ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dall'Amministrazione. E' nella facoltà del concessionario introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune di Campodarsego, salvo il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione, da dimostrare tramite apposita contabilità separata relativa alla concessione, da rendere all'Amministrazione secondo i tempi e le modalità indicati nella convenzione.
13. Il Concessionario si impegna a concedere l'utilizzo dell'impianto per manifestazioni o incontri promossi, patrocinati o autorizzati dal Comune, nel rispetto delle ordinarie esigenze di utilizzo e previo preavviso minimodi 48 ore.
14. Il Concessionario potrà far utilizzare l'impianto solo a società, associazioni e/o persone che abbiano preventivamente richiesto e ottenuto il consenso da parte del Comune, secondo le tariffe in vigore approvate dal Comune.
15. È fatto divieto di sub-concedere a terzi l'impianto oggetto di concessione o di modificarne le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa.
16. Il Concessionario può, tuttavia, avvalersi di soggetti terzi, per un periodo pari alla durata della concessione, per la gestione di alcuni spazi e/o servizi quali, a titolo esemplificativo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la rivendita di articoli sportivi e la pubblicità, previo atto di assenso da parte del Comune.
17. Il concessionario deve presentare obbligatoriamente il programma di attività inerente l'impianto entro il mese di settembre di ogni anno, ovvero entro un mese dall'affidamento dell'impianto se occorso ad annata sportiva avviata, per la relativa approvazione da parte dell'Amministrazione, pena l'impossibilità di assegnare gli spazi in uso.
18. Al concessionario spettano:
 - l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte delle realtà associative assegnatarie e dei cittadini richiedenti direttamente l'uso degli impianti;
 - l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione;
 - l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro e delle attività commerciali di vicinato, se presenti all'interno dell'impianto, secondo quanto disciplinato nella Convenzione;
 - l'eventuale contributo a sostegno della gestione;
 - lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, in condivisione con l'eventuale assegnatario in uso degli impianti, se previsto nella convenzione, nel rispetto della normativa vigente;
 - l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dall'Amministrazione.
19. Con riferimento al personale in servizio, il Concessionario deve operare nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria e nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni sulla sicurezza sul lavoro.
20. Il Concessionario, inoltre, deve stipulare idonea polizza assicurativa con primaria compagnia o

Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi, che tuteli il pubblico, gli atleti e le persone che accedono all'impianto.

21. Gli interventi di manutenzione straordinaria rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale, fatta salva la possibilità di stabilire nel bando di concessione determinati oneri di investimento a carico del gestore.

Art. 12 - Vigilanza e controlli

1. Il concessionario è tenuto, nel rispetto delle norme del presente regolamento:
 - alla corretta utilizzazione dell'impianto;
 - alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie atte a prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
2. Il Comune di Campodarsego si riserva il diritto di esercitare controlli sull'attività e sulla conduzione dell'impianto da parte del concessionario, finalizzati a verificare:
 - il rispetto delle clausole della convenzione;
 - l'osservanza del Piano di utilizzo e del Piano di conduzione tecnica dell'impianto;
 - il pluralismo e la partecipazione dell'utenza.
3. Il monitoraggio delle attività e del servizio potrà anche essere finalizzato a valutare i livelli di qualità e il grado di soddisfazione dell'utenza.

Art. 13 - Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno verificatosi agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza della Concessione.

TITOLO IV

SOSPENSIONE, REVOCA E RISOLUZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 14 - Sospensione della Concessione

1. L'Amministrazione Comunale può, per ragioni di sicurezza o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione e con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, disporre la sospensione temporanea delle concessioni degli impianti sportivi.
2. La sospensione è inoltre prevista quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli uffici comunali competenti.
3. Per le sospensioni anzidette nulla è dovuto dal Comune al Concessionario, fatta salva la restituzione dei canoni anticipatamente versati per la gestione dell'impianto.
4. Il rapporto di concessione è risolto di diritto qualora si verifichi l'indisponibilità permanente dell'impianto dovuta a causa di forza maggiore.

Art. 15 - Revoca della concessione

1. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di revocare anticipatamente la Concessione nel caso in cui si verificano gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell'atto di Concessione, nonché nel caso di danni intenzionali o derivanti da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi.
2. In detti casi, il Concessionario è comunque tenuto al risarcimento degli eventuali danni e non compete allo stesso alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
3. Il Comune di Campodarsego si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la Concessione in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 16 - Risoluzione del rapporto di Concessione

1. È facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando al Comune un preavviso minimo di 6 mesi.
2. Il rapporto di Concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di Concessione o nella Convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Art. 17 - Subentro nella Concessione

1. Nei predetti casi, al fine di assicurare un utilizzo continuativo e razionale dell'impianto, il Comune di Campodarsego può concedere in gestione gli spazi resisi disponibili al soggetto posto in posizione utile nella graduatoria.

Art. 18 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda alle normative vigenti in materia.